



# CITTÀ DI PINEROLO

*Città Metropolitana di Torino*

## ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

**N° 212 del 07/08/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIMITAZIONE ORARIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NEI DEHORS E NEGLI SPAZI ESTERNI AUTORIZZATI - CENTRO CITTADINO - DAL 07/08/2020 AL 31/10/2020. ANNULLA E SOSTITUISCE PROVVEDIMENTO N. 211 DEL 07/08/2020.</b>
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 “*recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;
- l’art. 50, comma, 5 del D.Lgs. 267/00 nel testo novellato attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l’art. 3, comma 16, della Legge 94/09 recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*” prevede che l’esercente di un’attività commerciale che occupi spazi e aree pubbliche ha l’obbligo di provvedere alla pulizia ed a preservare il decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio;
- l’art. 31 del D.L. 201/11, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modificazioni nella Legge 214/11, nell’ambito della promozione e tutela della concorrenza, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva ha di fatto liberalizzato gli orari della attività (fermo restando l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di comunicare all’amministrazione comunale l’orario osservato dall’esercizio ai sensi dell’art. 186 del R.D. 635/40) ribadendo al comma 2 dell’art. 31 citato, quale principio generale dell’ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l’art. 13 del D.L. 5/12 recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con modificazioni nella L. 35/12, ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del R.D. 635/40, prevedendo quindi che non siano più soggetti a licenza *ex art. 69 T.U.L.P.S.* i piccoli trattenimenti che si tengono nei pubblici esercizi di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S.;
- la normativa comunitaria, nello specifico la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein), pur nell’ottica della più ampia libertà di iniziativa economica, riconosce quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i “*motivi di interesse generale*” tra i quali l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà

di disporre di restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

- l'art. 41 della Costituzione Italiana sancendo il principio di libertà di iniziativa economica stabilisce che la stessa mai può svolgersi in contrasto con i valori primari della sicurezza, libertà e dignità umana; la stessa Corte Costituzionale ha più volte dichiarato, da ultimo sent. n. 152/10, che non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale il cui rispetto costituisce limite invalicabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;
- In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con la normativa di rango primario, il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pinerolo disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Nell'ottica di una leale collaborazione con la civica amministrazione l'art. 24 prevede che gli esercenti attività commerciali pongano in essere interventi di sensibilizzazione degli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti. Infine l'art. 25 stabilisce che i pubblici esercizi che intendono effettuare trattenimenti non richiedenti specifica autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. devono cessare ogni attività supplementare rispetto a quella di somministrazione alle ore 24.00;

Considerato che:

- a causa delle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale volta al contenimento della pandemia da Covid 19 che limita se non vieta lo svolgimento di manifestazioni ed intrattenimenti pubblici, durante il periodo estivo nel territorio comunale la cittadinanza trova come unici luoghi di svago, aggregazione e socializzazione i pubblici esercizi ovvero i laboratori artigiani del settore alimentare (gelaterie, pizze al taglio, kebab, ecc.). Ciò determina la presenza di numerosi soggetti nelle adiacenze degli esercizi di somministrazione alimenti bevande e dei laboratori artigiani citati;
- la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, che a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali possono stare aperti 24 ore su 24, determinano, soprattutto nelle ore serali e notturne la concentrazione di molte persone, per lo più giovani, che dentro ed al di fuori del locale provocano grave disagio ai residenti. A causa delle limitazioni imposte dalla normativa governativa sul distanziamento sociale gli esercizi favoriscono la fruizione degli spazi esterni alle proprie attività anziché quelli interni. Le persone si trovano quindi a consumare i prodotti acquistati all'esterno degli esercizi;

Preso atto che:

- alcuni residenti delle zone del centro cittadino attraverso lamentele fatte pervenire all'amministrazione, hanno manifestato disagi e problematiche legate all'attività nelle ore serali degli esercizi commerciali ubicati nella zona centrale della città;
- in data 13/07/2020 si è svolta una riunione tra l'amministrazione comunale e alcuni titolari di esercizi commerciali di Pinerolo in cui si sono affrontate le problematiche di disturbo della quiete pubblica, degrado urbano e pulizia del suolo pubblico. In detta occasione si è comunicata l'intenzione dell'amministrazione di procedere all'emanazione di un provvedimento con cui limitare gli orari di somministrazione di alimenti e bevande nei dehor o comunque negli spazi esterni autorizzati degli esercizi del centro città (via Trieste, via del Duomo, via del Pino, Piazza Verdi, piazza San Donato, via Trento, via Principi d'Acaja, corso Torino tratto da piazza Barbieri a piazza Roma, piazza Barbieri, via Montegrappa nel tratto tra piazza Barbieri e via Michele Bravo, via Buniva, piazza Roma, via Bertacchi e piazza Garibaldi compresi i giardini fronte stazione ferroviaria);

Richiamate:

- l'ordinanza n. 168 del 06/07/2020 avente oggetto "misure in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio e della vivibilità urbana – dal 06/07/2020 al 31/10/2020";
- l'ordinanza n. 169 del 06/07/2020 avente oggetto "misure in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio e della vivibilità urbana- piazza Facta e via Savoia - dal 06/07/2020 al 31/10/2020";

Ritenuto necessario porre in essere ulteriori azioni volte alla tutela della pubblica incolumità, della civile convivenza e del decoro urbano emanando un provvedimento temporaneo e circoscritto in un ambito territoriale definito;

Dato atto che:

- il presente provvedimento costituisce atto conclusivo dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali e che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90 nel caso di specie non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della legge testé citata;
- in ogni caso è stata garantita la partecipazione al procedimento mediante un incontro aperto svoltosi in data 13/07/2020 con gli operatori intervenuti;

Rilevato che il presente provvedimento annulla e sostituisce l'ordinanza contingibile ed urgente n. 211 del 07/08/2020 in quanto si è appurato un errore materiale nell'oggetto; il periodo della limitazione di orario è dal 07/08/2020 al 31/10/2020 anziché al 31/12/2020;

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 635/40;
- il D.L. n. 92/08 convertito con modificazioni nella L. n. 125/08;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 114/98 "Riforma della Disciplina del Commercio";
- la L.R. n. 38/06 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la L.R. n. 28/99 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- la L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
- la L. 94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana (D.C.C. n. 8/15);

Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Torino ed al Questore di Torino;

### ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti ed in definitiva a tutela della loro salute, a far data dal **07/08/2020** e sino al **31/10/2020**:

- I. Di cessare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei de hors e negli spazi esterni autorizzati da parte dei pubblici esercizi e laboratori artigiani del settore alimentare situati in **via Trieste, via del Duomo, via del Pino, Piazza Verdi, piazza San Donato, via Trento, via Principi d'Acaja, corso Torino tratto da piazza Barbieri a piazza Roma, piazza Barbieri, via Montegrappa nel tratto tra piazza Barbieri e via Michele Bravo, via Buniva, piazza Roma, via Bertacchi e piazza Garibaldi ivi compresi i giardini fronte stazione ferroviaria** entro i seguenti orari:

Giornate	Orario di cessazione somministrazione nei de hors
lunedì – martedì -mercoledì – giovedì - domenica	00:30
Venerdì e sabato	01.00

### SI AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 24 del vigente regolamento di polizia urbana (D.C.C. n. 08 del 20/04/2015) i gestori delle attività di somministrazione hanno l'obbligo di sensibilizzare gli avventori che sostano al di fuori del locale per evitare comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica, per l'igiene e il decoro urbano.

### DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della compagnia di Pinerolo, alla Polizia Stradale di Pinerolo, alla Guardia di Finanza

Fatte salve le conseguenze penali di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure di cui alla L. n. 689/81.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce integralmente il precedente n. 211 del 07/08/2020.

Ai sensi dell'art 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni,
- ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

*(Sottoscritto digitalmente)*